

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

aggiornato al 18 settembre 2015

Art. 1 – Ambito di Applicazione e Definizioni

1. Ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 e del DM 18 ottobre 2010 n.180 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Ai fini del presente regolamento s'intendono richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 ed all'art. 1 del D.M. 18 ottobre 2010 n° 180.

Art. 2 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda, che si potrà predisporre utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line e scaricabili dal sito internet dell'Organismo, ovvero in carta libera purché contenga gli elementi previsti dal comma successivo.
2. Nella domanda di mediazione devono essere indicati:
 - a) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale della parte che propone l'istanza;
 - b) il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora della parte o delle parti nei cui confronti è proposta l'istanza;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento, se nominati;
 - d) la sede scelta per la mediazione;
 - e) l'oggetto e le ragioni della pretesa;
 - f) l'indicazione del valore economico della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile.
 - g) dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso diversi organismi di conciliazione.

Se una o più delle parti è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la segreteria di una delle sedi dell'Organismo oppure inviata all'Organismo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, via fax, o mediante posta elettronica all'indirizzo organismo@mediazionecrisi.it
La segreteria, su istanza di parte, ne rilascia ricevuta.

4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

5. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati ovvero la parte attivante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i

..... 1

quali non si darà corso alla procedura. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda.

Art. 3 - Iscrizione nel registro degli affari di mediazione.

1. A cura della Segreteria il procedimento viene iscritto nell'apposito registro degli affari di mediazione, previsto dall'art. 12 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, contenente per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, all'eventuale esperto designato a norma dell'art. 8 comma 4 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, alla durata del procedimento e al relativo esito.

2. La Segreteria verifica inoltre:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e della metà delle spese di mediazione, se il primo incontro (c.d. di programmazione) si conclude con esito positivo.

3. A norma dell'art. 2961 del codice civile, l'Organismo conserva copia degli atti del procedimento di mediazione per tre anni dalla data della sua conclusione.

4. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'attivante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, su istanza dell'attivante, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Art. 4 - Comunicazione della domanda di mediazione.

Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Art. 5 - Sede della mediazione.

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

Art. 6 - Designazione del mediatore.

1. Il responsabile dell'Organismo, entro cinque giorni dal deposito della domanda nella segreteria, designa il mediatore scegliendolo tra quelli inseriti nel proprio elenco.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la domanda presentata presso una sede periferica dell'Organismo è immediatamente trasmessa per via telematica alla sede centrale.

3. La scelta del mediatore, o del collegio dei mediatori, verrà effettuata in base ai seguenti criteri: professionalità, competenza specifica, rotazione, imparzialità ed efficienza. Si garantirà comunque che

..... 2

almeno uno dei mediatori nominati sia competente negli aspetti giuridici e tecnici che la materia del contendere presenterà di volta in volta, tendendo presente la complessità della mediazione. Si avrà cura, altresì, di valutare la competenza in base al titolo di studio, alle eventuali specializzazioni, alla iscrizione ad albi, collegi, associazioni professionali.

4. Se le parti indicano concordemente il nominativo di un mediatore, il responsabile dell'Organismo deve attenersi a tale indicazione, eventualmente sostituendo il mediatore già designato, salvo che, per esigenze organizzative o ragioni di opportunità, egli non ritenga di disporre diversamente.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o presentano particolari elementi di complessità, il responsabile può, in ogni momento del procedimento, designare uno o più mediatori ausiliari.

6. Con il provvedimento che designa il mediatore, il responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro davanti a lui.

7. Qualora l'attivante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

8. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera C del DL 180/2010.

Il C.R.I.S.I. ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Organismo Società Mediacon S.R.L. iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione al n. 707.

Art. 7 - Funzioni e poteri del mediatore

1. Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo per esse soddisfacente.

2. Il mediatore designato esegue personalmente l'incarico di mediazione.

3. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

4. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

5. Si considerano cause d'incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di mediazione le situazioni indicate dall'art. 51, primo comma, c.p.c. e quelle previste dall'art. 2.1 del Codice europeo di condotta per i mediatori.

6. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Il procedimento di mediazione non può avere inizio fino alla sottoscrizione della dichiarazione. Il mediatore che chiede l'iscrizione nell'elenco dei mediatori del C.R.I.S.I. accetta il regolamento di procedura, il codice etico e il regolamento disciplinare dell'organismo.

7. Prima di assumere l'incarico, il mediatore verifica di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione.

8. Successivamente all'assunzione dell'incarico, il mediatore comunica al responsabile dell'Organismo e alle parti l'insorgenza di ragioni d'interesse personale o economico che potrebbero recare pregiudizio alla sua imparzialità nello svolgimento della mediazione. Comunica altresì la propria impossibilità di continuare a svolgere l'incarico di mediazione in relazione all'oggetto della controversia. In tali casi, il responsabile, se possibile, designa un altro mediatore in base all'art. 9 del presente regolamento.

9. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che affianchi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

10. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,

..... 3

direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

11. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, se non sia possibile nominare mediatori ausiliari nell'elenco dei professionisti a disposizione dell'Organismo, a norma dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, il mediatore, previo assenso del responsabile dell'Organismo e delle parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici tenuti presso il tribunale del luogo in cui ha sede il procedimento di mediazione.

12. Il compenso dell'esperto è calcolato e liquidato secondo le tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002, recante «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale». Il decreto e le tabelle sono allegate al regolamento. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

13. Requisito necessario per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei mediatori del CRISI è l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto secondo i criteri e secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo d'accordo con il Comitato Scientifico. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dal CRISI, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento, nonché partecipando, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, in ossequio al dettato dell'art. 4, comma 3, lett. b) D.M. 180/2010. L'iscrizione nell'Elenco è subordinata ad una valutazione del candidato da parte del Consiglio Direttivo. L'Organismo consentirà lo svolgimento, a titolo gratuito, del tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) D.M. 180/2010.

14. Presso l'Organismo è istituito l'Elenco dei mediatori generici. E' fatta salva la facoltà per l'Organismo di istituire ulteriori elenchi, determinandone all'uopo i relativi criteri di specializzazione, anche ai fini della co-mediazione, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Organismo, sentito il parere del Comitato Scientifico.

Art. 8 - Obblighi del mediatore.

1. I mediatori che operano nell'ambito dell'Organismo rispettano le prescrizioni contenute nel Codice europeo di condotta per i mediatori, presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004, in quanto compatibili con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e con il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e in quanto non derogate dal presente regolamento.

2. Il Codice europeo di condotta per i mediatori è allegato al presente regolamento.

Art. 9 - Sostituzione del mediatore.

1. Su istanza di parte, ove ricorrano gravi, eccezionali e comprovate ragioni di opportunità, il responsabile può procedere alla sostituzione del mediatore.

2. Nel caso in cui il mediatore da sostituire sia lo stesso responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il Comitato scientifico.

3. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il responsabile può procedere in ogni momento alla sostituzione del mediatore per gravi e inderogabili esigenze di carattere funzionale o organizzativo.

Art. 10 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace ed i magistrati onorari, finché dura il loro mandato, non possono svolgere attività di mediazione.

2. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

..... 4

- a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 11 - Incontro di mediazione.

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Nel fissare le date delle sessioni comuni e separate, il mediatore deve, nei limiti del possibile, consultarsi con le parti. Il mediatore, sentite le parti, può disporre che una o più sessioni di mediazione si svolgano telefonicamente, in videoconferenza o con altro mezzo di comunicazione a distanza, solo ed esclusivamente se le parti saranno entrambe d'accordo e manifesteranno esplicitamente il loro consenso. Qualora una delle parti dovesse non essere in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà, con il consenso dell'altra, recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dello stesso, sia qualora il mediatore sia presente nella sede stessa, sia qualora il mediatore si colleghi da altra postazione.

2. Presenza delle parti e loro rappresentanza. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3. Presenza dell'avvocato:

a) mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

b) mediazione c.d. facoltativa: le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

4. Svolgimento del primo incontro (c.d di programmazione) e poteri del mediatore. Ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98, il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda

..... 5

giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

5. Svolgimento della procedura di mediazione e poteri del mediatore. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

6. Delle sessioni di mediazione non viene eseguita alcuna registrazione o verbalizzazione, salvo che non vi sia il consenso di tutte le parti che vi partecipano.

7. Gli atti del procedimento non sono soggetti a formalità.

8. Il mediatore garantisce in ogni caso la sussistenza delle condizioni per la piena realizzazione del contraddittorio.

9. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. E' ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. Consente lo svolgimento di sedute comuni e separate, attraverso il sistema delle stanze virtuali. Per poter usufruire della mediazione telematica tutti i partecipanti dovranno dichiarare di possedere: un computer collegato ad internet, corredato di webcam, microfono e impianto audio; un circuito P.E.C.; un kit per la firma digitale. La domanda di mediazione sarà depositata via posta elettronica certificata. All'esito le parti riceveranno il verbale direttamente in formato elettronico, sempre via posta elettronica certificata, apporre la firma digitale ed inviarlo nuovamente al mediatore per l'archiviazione o per la eventuale omologazione.

10. Il procedimento di mediazione deve svolgersi con sollecitudine, nei limiti consentiti dalle circostanze del caso e dalle esigenze organizzative dell'Organismo. È in facoltà delle parti chiedere che la sessione di mediazione sia aggiornata per valutare proposte conciliative, acquisire documenti o sentire un avvocato o

..... 6

altro consulente di fiducia. In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Le parti possono consentire che il procedimento si protragga oltre tale termine.

11. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono raccolti e custoditi dalla segreteria dell'Organismo in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

12. Il mediatore, in ogni momento della procedura di mediazione, è tenuto a informare le parti dei vincoli imposti dalla legge all'attività sua e a quella delle parti, delle conseguenze e dell'efficacia legale degli accordi eventualmente raggiunti e delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione o dalla mancata accettazione della proposta di cui all'art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

13. Il mediatore, inoltre, informa le parti degli importi e delle modalità di pagamento delle indennità dovute all'Organismo.

14. Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti.

15. Qualora le parti lo richiedano congiuntamente, il mediatore, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, potrà formulare una proposta conciliativa finale, non negoziabile.

Il mediatore dovrà dare indicazioni alle parti riguardo ai tempi di formulazione della proposta stessa, tenuto conto della durata massima del procedimento di mediazione. La proposta dovrà essere inviata alle parti in forma scritta e dovrà essere accettata dalle stesse sempre in forma scritta, a norma dell'art. 11 del D.lgs 28/2010, entro sette giorni dalla data di ricezione; in mancanza di riscontro la proposta si riterrà rifiutata.

16. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

17. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

18. Le parti fanno pervenire alla Segreteria del CRISI, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della proposta, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 12 - Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale contenente il testo dell'accordo medesimo. Ove richiesto dalle parti, il mediatore fornirà le indicazioni circa le formalità necessarie secondo la legge nel caso in cui l'accordo di conciliazione contempli la conclusione di un contratto o il compimento di un atto previsto dall'art. 2643 c.c.

2. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

3. L'accordo può in ogni caso prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. La copia del verbale sarà rilasciata alle parti esclusivamente a seguito del pagamento delle somme dovute (spese di avvio ed indennità, quando dovuta).

5. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, come tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo medesimo, sono assolti dalle parti.

..... 7

Art. 13 - Mancata conciliazione.

1. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o dà atto della loro impossibilità o del rifiuto di sottoscrivere.
2. Nel verbale, il mediatore dà altresì atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
3. Il verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
4. La copia del verbale sarà rilasciata alle parti esclusivamente a seguito del pagamento delle somme dovute (spese di avvio ed indennità, quando dovuta).
5. Il verbale di mancata conciliazione può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello che ha gestito il procedimento, su designazione del responsabile dell'Organismo.

Art. 14 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Oltre che nei casi indicati nei due articoli precedenti, il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
3. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.
5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria, il Responsabile, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità o deferire il giuramento decisorio sui fatti, sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni acquisite nel procedimento di mediazione e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 16 - Indennità di mediazione

Per il servizio di mediazione sono dovute all'Organismo le spese di avvio, il rimborso delle spese di gestione della procedura, le indennità di mediazione previste nell'allegata Tabella, oltre agli oneri fiscali di legge, corrispondenti alla fascia di valore della controversia, tenuto conto delle indicazioni specifiche di cui all'art. 16 del DL 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Le indennità e le spese sono dovute in solido dalla parte istante e dalle altre parti che abbiano aderito al procedimento.

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della partecipazione al primo incontro preliminare. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese documentate che l'Organismo abbia sopportato per lo svolgimento della procedura di mediazione.

Le indennità di mediazione previste nell'allegata Tabella sono dovute quando, all'esito del primo incontro, la procedura di mediazione prosegue, indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo conciliativo. Nessuna indennità è, invece, dovuta nel caso in cui il procedimento si chiuda all'esito del primo incontro senza accordo conciliativo.

Nel caso in cui il valore sia indeterminato ed indeterminabile, provvederà l'Organismo ad indicarlo, fino ad un massimo di 250.000,00 euro; qualora durante il procedimento dovesse accertarsi un valore diverso da quello stabilito, si provvederà ad adeguare l'indennità in base allo scaglione corrispondente.

Qualora sia necessario l'intervento di un consulente tecnico la segreteria dell'organismo richiederà il pagamento alle parti al momento in cui sarà richiesta la parcella; il pagamento dovrà avvenire entro quindici giorni e comunque prima della consegna del verbale di conciliazione.

In caso di mancato pagamento delle spese di segreteria e della indennità, quando dovuta, l'Organismo non sarà tenuto al rilascio di copia del verbale di chiusura, positivo o negativo.

Art. 17 – Diritto di accesso

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate ovvero riservati al solo mediatore, cui ha accesso la sola parte depositante.

Art. 18 – Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- b) la qualificazione della natura della controversia;
- c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- d) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio, ove previsto;
- e) l'indicazione del valore della controversia;
- f) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- g) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano da ricondursi a comportamento non diligente dell'organismo, conseguenti a:

- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

..... 9

b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'attivante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte attivante di effettuare anche a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art. 19 - Valutazione del servizio.

1. Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna delle parti che vi hanno partecipato è consegnata una scheda di valutazione del servizio, in conformità del modello allegato al presente regolamento.

2. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa al responsabile dell'Organismo, anche per via telematica, purché con modalità che ne assicurino la ricezione.

Art. 20 - Modifica del regolamento.

1. Il presente regolamento può essere modificato in ogni tempo.

2. Le modifiche saranno rese note attraverso il sito www.mediazionecrisi.it.

Art. 21. Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e nel D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A – TARIFFE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

ALLEGATO B – CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI

ALLEGATO C – D.M. 30/05/2002

ALLEGATO D – DOMANDA DI MEDIAZIONE

ALLEGATO E – DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE

ALLEGATO F – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE